



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022
Comunicato Ufficiale n° 176 del 23 Giugno 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 283/A FIGC** inerente la modifica degli artt. 31, 32 e 32bis delle N.O.I.F..

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 24 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto: D.L. 21 giugno 2022, n. 73 - Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. – DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali:

COMUNICATI UFFICIALI nn. 1505 e 1514, pubblicati dalla Divisione Calcio a Cinque - L.N.D. inerenti "Gare di Play Off per l'assegnazione di numero 4 posti per il completamento dell'organico del Campionato Nazionale di Serie "B" – Stagione Sportiva 2022/2023".

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

ESITO PLAY - OFF

Visti i risultati conseguiti nelle gare di spareggio Play Off, vengono considerate vincenti e quindi acquisiscono il diritto di partecipazione al Campionato di Promozione s.s. 2022/2023 la sotto elencate società:

A.S.D. SOCCER MONTALTO di Montalto uffugo (CS)
A.S.D. ARDORE di Ardore (RC)

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - PLAY OFF

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/06/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GARA SPAREGGIO Gir. A/B				GARA SPAREGGIO Gir. C/D			
MESORACA CALCIO	- SOCCER MONTALTO	(dopo T.S.)	0 - 3	VIGOR 1919	- ARDORE		0 - 3

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 22.06.2022, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - PLAY OFF

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 19/ 6/2022

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 400,00 MESORACA CALCIO

per avere, propri sostenitori durante la gara, attinto con diversi sputi uno degli assistenti arbitrali in varie parti del corpo, nonché per avere, i predetti sostenitori, reiteratamente rivolto all'Assistente arbitrale frasi gravemente offensive e minacciose.

€ 300,00 VIGOR 1919

per avere propri sostenitori, prima dell'inizio dell'incontro, acceso n 3 fumogeni; nonché per avere i predetti sostenitori, durante la gara, lanciato acqua e reiterati sputi all'indirizzo di uno degli A.A. attingendolo i varie parti del corpo.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 31/ 8/2022

LONDINO GIUSEPPE DOMENI (MESORACA CALCIO)

per entrata abusiva in campo e comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e uno degli A.A durante la gara, nonché per ritardo nell'abbandonare il terreno di gioco dopo il provvedimento di espulsione.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

PIGNATARO ANDREA (SOCCER MONTALTO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CASTAGNINO UMBERTO (MESORACA CALCIO)

MERCURIO BRUNO

(MESORACA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

INFUSINO GAETANO (MESORACA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CALOMINO FRANCESCO (VIGOR 1919)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ROMEO BRUNO (ARDORE)

BRIZZI FRANCESCO

(MESORACA CALCIO)

MILANO SALVATORE (MESORACA CALCIO)

VESCIO ANTONIO

(MESORACA CALCIO)

IACONETTI ALESSANDRO (SOCCER MONTALTO)

PACE FRANCESCO

(SOCCER MONTALTO)

GALLO CARLO (VIGOR 1919)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 30/06/2022.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 283/A

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di modificare gli artt. 31, 32 e 32 bis delle NOIF in materia di vincolo sportivo;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 18 maggio 2022;
- d'intesa con il Vice Presidente Vicario e il Presidente della LND

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 31, 32 e 32 bis delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Parte I I SOGGETTI	
TITOLO VI - I CALCIATORI	TITOLO VI - I CALCIATORI
<p style="text-align: center;">Art. 31 I "giovani"</p> <p>1. Sono qualificati "giovani" i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici "giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.</p> <p>3. Il calciatore/calciatrice "giovane", è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 I "giovani"</p> <p>1. Sono qualificati "giovani" i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che all'inizio della stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.</p> <p>2. I calciatori/calciatrici "giovani" possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.</p> <p>3. Il calciatore/calciatrice "giovane", è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero/a di diritto.</p> <p>Norme transitorie La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive. Nella stagione sportiva 2022/2023, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2006. Nella stagione sportiva 2023/2024, le società di Puro settore giovanile possono tesserare con vincolo annuale calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell'anno 2007.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 32 I “giovani dilettanti”</p> <p>1. I calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.</p> <p>1.bis INVARIATO</p> <p>2. INVARIATO</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 I “giovani dilettanti”</p> <p>1. I calciatori/calciatrici:</p> <p>a) che in corso di stagione compiono il 16° anno di età possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati/e vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.</p> <p>b) che al 1° luglio abbiano già compiuto il 16° anno di età anno di età assumeranno con la società della Lega Nazionale Dilettanti o con le società di Serie B della Divisione Calcio Femminile per la quali si tesserano, vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 24° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”.</p> <p>INVARIATO</p> <p>INVARIATO</p> <p>Norme transitorie La modifica al comma 1 entra in vigore dal 1° luglio 2022, salvo quanto previsto nelle disposizioni successive. Nella stagione 2022/2023, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2006, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.</p> <p>Nella stagione 2023/2024, per i calciatori/calciatrici nati nel primo semestre dell’anno 2007, è consentito assumere il vincolo anche per una sola stagione sportiva, al termine della quale sono liberi/e di diritto.</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza</p> <p>1. I calciatori e le calciatrici, che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies, nonché all'art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.</p> <p>2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32 bis Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza</p> <p>1. I calciatori e le calciatrici, che entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell'art. 94 quinquies, nonché all'art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l'attività di Calcio a 11 sia per l'attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.</p> <p>INVARIATO</p>

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>2 bis. A seguito dello svincolo per decadenza, il calciatore/calciatrice potrà essere tesserato/a per la sola durata di una stagione sportiva, al termine della quale sarà libero/a di diritto. In caso di sottoscrizione di accordi economici pluriennali, di cui ai successivi artt. 94 ter, 94 quinquies e 94 septies, la durata del tesseramento coinciderà con la durata dell'accordo economico.</p> <p>3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente punto 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.</p>	<p>INVARIATO</p> <p>INVARIATO</p>
	<p>Norma transitoria La modifica al comma 1 entra in vigore:</p> <p>a) dal 1° luglio 2022 per i vincoli assunti ai sensi del nuovo comma 1 dell'art. 32 delle N.O.I.F.;</p> <p>b) dal 1° luglio 2023 per i vincoli assunti ai sensi del comma 1 dell'art. 32 delle N.O.I.F., vigente fino al 30 giugno 2022. In tal caso le istanze di svincolo possono essere presentate dal 15 giugno 2023 al 15 luglio 2023.</p>

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 24 -2022

Oggetto: D. L. 21 giugno 2022, n. 73 – Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, è stato pubblicato il D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, recante semplificazioni in particolare, tra l'altro, nel rapporto tra Fisco e contribuente in materia di imposte dirette e indirette.

Si riportano, di seguito, alcune delle disposizioni che più possono interessare le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche destinatarie della presente Circolare.

Art. 2 – Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta

E' aggiunto all'art. 37 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il comma 2-bis che prevede che i sostituti d'imposta che erogano i redditi di lavoro dipendente e assimilati al lavoro dipendente e che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare la propria assistenza fiscale, devono provvedere a:

- a)-controllare la regolarità formale della dichiarazione – Mod. 730 – presentata dal sostituto anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta;
- b)-consegnare al sostituto, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;
- c)-trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF entro il 15 giugno di ogni anno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio, entro il 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno, entro il 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio, entro il 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto ed entro il 30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre;
- d)-comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro i termini previsti dalla lett. c), il risultato finale delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione;
- e)-conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'IRPEF fino a 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Le disposizioni sopra riportate si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Art. 3 – Modifiche al calendario fiscale

Comma 1 – Viene posticipata dal 16 al 30 settembre la scadenza della presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica relativa al secondo trimestre dell'anno.

Comma 2 – Gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie possono essere trasmessi, anziché entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Commi 4 e 5 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Se l'importo del primo trimestre non supera, anziché 250,00 euro, 5.000,00 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 settembre. La disposizione si applica alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 5 – Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

I rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle Entrate spettanti al defunto, risultanti da regolare dichiarazione di successione, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, direttamente dall’Agenzia delle Entrate ai singoli eredi. L’erede che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.

Art. 6 – Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. Ne consegue che non dovranno più essere conservati documenti relativi alle spese sanitarie. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Art. 9 – Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale IRES di cui all’art. 3 della Legge 6 febbraio 2009, n. 7.

Comma 1 - Con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, è abrogata la disciplina delle società in perdita sistematica che prevedeva che le società ed enti di comodo, che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi, fossero considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta.

Comma 2 – A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è soppresso l’art. 3 della Legge 6 febbraio 2009, n. 7, che stabiliva l’obbligo, per alcuni soggetti, operanti nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con capitalizzazione di 20 miliardi di euro, del versamento di un addizionale all’IRES pari al 4% dell’utile prima delle imposte.

Art. 10 – Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

Sono apportate modifiche all’art. 11 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di deduzioni per la dichiarazione IRAP prodotta dalle imprese.

A partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo determinato; è poi prevista una deduzione, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del contratto precedente.

Art. 12 – Modifica della disciplina in materia di esterometro

I soggetti tenuti alla presentazione dell’esterometro (comunicazione dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato) non dovranno più comunicare i dati per le singole operazioni di importo inferiore a 5 mila euro.

Art. 16 – Semplificazioni del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori-

Gli intermediari bancari e finanziari e altri operatori finanziari, che effettuano operazioni di trasferimento di denaro verso l’estero, sono tenuti a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiori a 5 mila euro.

Art. 18 – Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati-

L’esenzione dall’IVA, prevista dall’art. 10, primo comma, n. 18), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura

resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate; inoltre, alla Tabella A, Parte Terza del medesimo DPR n. 633, il n. 120) viene modificato comprendendo anche le prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate, tra quelle assoggettate all'aliquota del 10%.

Art. 20 – Adeguamento delle aliquote dell'addizionale IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF-

E' differito al 31 luglio 2022 il termine per l'adeguamento delle addizionali comunali IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito.

Art. 35 – Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale Aiuti e proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno d'imposta 2021-

E' prorogato al 31 dicembre 2023 il termine della trasmissione dei dati degli aiuti di Stato al Registro Nazionale (RNA). Detta proroga comporta, certamente, anche lo slittamento del termine previsto per il 30 giugno 2022 per l'autodichiarazione degli aiuti di stato COVID-19, per la quale l'Agenzia delle Entrate ha predisposto il Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio per le misure di aiuto a sostegno dell'economia.

Il nuovo termine, che si presume dovrebbe essere fissato al **31 ottobre 2022**, dovrà essere stabilito dall'Agenzia delle Entrate.

Con il comma 4 il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria - **IMU** -, relativa all'anno d'imposta 2021, è differito dal 30 giugno al **31 dicembre 2022**.

Art. 38 – Sostegno alle famiglie con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico –

Sono riscritte le regole in materia di assegno unico con particolari novità per le famiglie con figli disabili a carico, sia minorenni che maggiorenni.

Per i nuclei familiari con ISEE fino a 25 mila euro, è prevista una maggiorazione di 120,00 euro per l'anno 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità.

Art. 40 – Disposizioni in materia di termini di procedimento di prenotazione degli incentivi auto-

I giorni a disposizione per confermare la prenotazione di auto e per la comunicazione degli estremi dell'acquisto di auto non inquinanti con conseguente fruizione degli incentivi auto 2022, sono allungati da 180 a 270.

Infine, con gli articoli da 42 a 45 sono stabilite misure per la semplificazione delle procedure del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'art. 30-bis, comma 8, del DPR 31 agosto 1999, n., n. 394.



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N. 1505

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1.1. GARE DI PLAY OFF PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 4 POSTI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE "B" – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 438 del 29/12/2021 ed agli accoppiamenti già stabiliti e pubblicati sull'allegato n. 1 dello stesso Comunicato ed in base alle classifiche dei triangolari e ai risultati degli accoppiamenti del Primo Turno pubblicati sul Comunicato Ufficiale N. 1504 del 13/06/2022, si riportano di seguito il programma degli abbinamenti relativi alle gare del **Secondo Turno** per l'assegnazione di 4 posti a completamento dell'organico del Campionato di Serie B:

SECONDO TURNO – GARA UNICA

SABATO - 18 GIUGNO 2022

GARA I				DATA	ORA	*
CARDANO 91	COMPAGNIA MALO C5	PALAZZETTO DELLO SPORT	CARDANO AL CAMPO	25/06/2022	16:00	

***Preso atto del contemporaneo impegno della società CARDANO 91 nella fase di spareggio per la promozione in Serie B il giorno 18.06.2022, atteso che giocatori della stessa Società sono impegnati nella Final Four Under 19 che si svolgerà a Prato il 18/19 giugno 2022, si dispone il rinvio della gara alla data del 25.06.2022 con inizio gara alle ore 16.00.**

GARA L				DATA	ORA
VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	CERRETO D ESI C5 A.S.D.	PALASPORT DI FUCECCHIO	FUCECCHIO	18/06/2022	16:00

GARA M				DATA	ORA
FUTSAL CELANO	ATLETICO GRANDE IMPERO	PALASPORT DI CELANO	CELANO	18/06/2022	16:00

GARA N				DATA	ORA
CASAGIOVE FUTSAL CLUB	DOMENICO SPORT	PALAZZETTO DELLO SPORT	CASAGIOVE	18/06/2022	16:00

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 13/06/2022

IL SEGRETARIO
 Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
 Avv. Luca Bergamini



Stagione Sportiva 2021/2022 Comunicato Ufficiale N.1514

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

Play Off per assegnazione N.4 posti Serie B 2022-2023

18/06/22	1/A	VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	GIRONE: S2 CERRETO D ESI C5 A.S.D.	4 - 3
18/06/22	1/A	FUTSAL CELANO	GIRONE: S3 ATLETICO GRANDE IMPERO	6 - 2
18/06/22	1/A	CASAGIOVE FUTSAL CLUB	GIRONE: S4 DOMENICO SPORT	7 - 3

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, assistito dal rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Taranto, nella seduta del 21/06/2022 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. GARE PLAY OFF PER ASSEGNAZIONE N.4 POSTI SERIE B 2022-2023

GARE DEL 18/06/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

I AMMONIZIONE

ANDREOLI STEFANO
PESTILLI GIOVANNI

(DOMENICO SPORT)
(FUTSAL CELANO)



A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

PANARO SALVATORE (DOMENICO SPORT)
Per reiterato comportamento non regolamentare.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

TOMASSINI ROBERTO (CERRETO D ESI C5 A.S.D.)
Perché giocando da portiere toccava volontariamente il pallone con le mani fuori dall'area di rigore fermando così un avversario lanciato a rete senza ostacoli.

CHIAPPETTA ALESSANDRO (DOMENICO SPORT)
Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

II AMMONIZIONE

BUCCIERO ALESSANDRO (CASAGIOVE FUTSAL CLUB)
SABINO CLAUDIO (CASAGIOVE FUTSAL CLUB)
MOLINARO LUCA (DOMENICO SPORT)

I AMMONIZIONE

DI ROLLO MATTEO (ATLETICO GRANDE IMPERO)
ROSSI MERIGHI FILIPPO (ATLETICO GRANDE IMPERO)
LARGONI CHRISTIAN (CERRETO D ESI C5 A.S.D.)
CHIAPPETTA RAFFAELE (DOMENICO SPORT)
VASILE SEBASTIAN (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato **entro il 30 Giugno 2022** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: **Monte dei Paschi di Siena - agenzia 53- Via Antonio Stoppani ,22/30 Roma - IBAN: IT 79 B 01030 03253 0000 10245739 intestato a DIVISIONE CALCIO A CINQUE F.I.G.C.**



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. 06.32822601 • Fax: 06.32822722
P.IVA 06164791003 • www.divisionecalcioc5.it
calcio5.gare@figc.it
segreteria generale@pec.divisionecalcioc5.it



Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. - Corte Sportiva di Appello Nazionale - Via Campania, 47 - 00187 Roma

PEC: cortesportiva.appello@pec.figc.it - per info: 0684915100

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla

FIGC Roma

- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC:
IT73R010050330900000010000.

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 21/06/2022

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Avv. Luca Bergamini